



# Istituzione della Giornata nazionale del formatore

## A.C. 2051

Dossier n° 215 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
8 luglio 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2051
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale del formatore
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Premessa

La proposta di legge in esame ([A.C. 2051](#)) si compone di **4 articoli** e reca l'"**Istituzione della Giornata nazionale del formatore**". Essa è stata assegnata alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede redigente, il 28 febbraio 2024 ed è stata approvata il 18 settembre 2024, con modifiche rispetto al testo iniziale della proposta di legge ([A.S. 925](#)).

Il provvedimento, trasmesso dal Senato, è stato assegnato alla **Commissione cultura** della Camera dei deputati, in **sede referente**, il 23 settembre 2024.

### Contenuto

La proposta di legge, come detto in premessa, si compone di **4 articoli**.

L'**articolo 1** del progetto di legge reca l'**Istituzione della Giornata nazionale del formatore**. In particolare, il **comma 1** dispone che la **Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore**.

In base al **comma 2** della medesima norma si prevede che la Giornata nazionale **non determina gli effetti civili** di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), recante disposizioni in materia di ricorrenze festive.

La **legge 260 del 1949**, all'articolo 2, reca l'elenco dei **giorni considerati festivi a livello nazionale**, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco ha subito gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:

- la legge 54 del 1977, che ha soppresso alcune festività tra quelle elencate dalla legge 260 del 1949 e ha spostato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno) alla prima domenica di giugno;
- il D.P.R. 792 del 1985, che reca l'elenco delle ricorrenze religiose riconosciute quali giorni festivi (e che ha determinato, in particolare, il ripristino della festività del 6 gennaio);
- la legge 336 del 2000 che ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno.

Nell'individuare le **solennità civili**, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977, agli articoli 2 e 3, ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

Considerato quanto sopra espresso, la **Giornata nazionale del formatore non costituisce, pertanto, festività nazionale**.

L'**articolo 2**, composto da un unico comma, disciplina le iniziative connesse alla **celebrazione della Giornata nazionale del formatore**. In particolare, la norma in commento stabilisce che lo **Stato**, le **regioni**, le **province** e i **comuni** possono promuovere, nell'ambito della loro **autonomia** e delle rispettive **competenze**, anche in **coordinamento** con le **associazioni interessate**, **iniziative specifiche**,

**manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni** volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

Il successivo **articolo 3**, composto anch'esso da un unico comma, disciplina la celebrazione della Giornata nazionale del formatore con particolare riferimento al **sistema educativo di istruzione e di formazione**. La norma infatti dispone che, nella **Giornata nazionale**, le **istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, gli **enti di formazione professionale e manageriale** nonché gli **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere **attività didattiche ed eventi** dedicati alla **figura del formatore** e all'importanza della **formazione di elevata qualità** in ogni ambito del **sapere**.

Quanto agli **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**, si ricorda che con la [legge n. 99 del 2022](#), recante l'**istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto "Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)". La riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza** nella Missione 4, Componente 1, di cui costituisce la Riforma 1.2.

Il Sistema di istruzione tecnologica superiore istituito dalla nuova legge pone le basi per **ampliare la formazione professionalizzante** di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

La costituzione degli **ITS Academy** rientra nell'ambito dei **piani territoriali triennali** di programmazione dell'offerta formativa di competenza delle **Regioni**. Le linee generali di indirizzo dei piani triennali sono proposte dal **Comitato nazionale ITS Academy**, previsto dalla legge n. 99 e costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito con [decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023](#).

L'**articolo 4** introduce la **clausola di invarianza finanziaria** stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia "**ordinamento civile**", che l'art. 117, secondo comma, lett. I), della Costituzione riserva alla competenza legislativa **esclusiva** dello Stato.

Con riguardo alla promozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni - nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate - di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori (articolo 2), assume rilievo la competenza legislativa **concorrente** in materia di **promozione e organizzazione di attività culturali** (art. 117, terzo comma, Cost.).

Con riferimento alla promozione, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, degli enti di formazione professionale e manageriale nonché degli Istituti tecnologici superiori ([ITS Academy](#)), nell'ambito della loro autonomia, di attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere (articolo 3), assume rilievo la competenza legislativa **concorrente** in materia di **istruzione** (art. 117, terzo comma, Cost.).

Le iniziative previste non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Cost215	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura